

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n...93...../6209/2016

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica – Comune di Caluso – Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. - pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Caluso:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato con deliberazione G.R. n. 069-34761 del 23/01/1990 e successivamente modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G. R. n. 199-35711 del 27/02/1990. Dopo lo scioglimento del Consorzio nel 1992, il P.R.G.C. è ulteriormente modificato con la Variante strutturale approvata con Deliberazione G.R. n. 006-3484 del 16/07/2001;
- ⇒ sono state approvate 9 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/01/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 11/02/2016 (pervenuto in data 19/02/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-05/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991, 7.123 abitanti nel 2001 e 7.483 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, sostanzialmente costante;
- ⇒ superficie territoriale di 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.111 di collina; 3.640 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 293 ettari hanno pendenze tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari appartengono alla Classe II[^], (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'*Erbaluce di Caluso*;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 8 di approfondimento sovracomunale denominato "*Caluso*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti

industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ il PTC2 lo individua all'articolo 19 delle N.d.A. quale **polo locale**;
- ⇒ insediamenti residenziali: è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dagli articoli 21 e 22 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. non individua il Comune all'interno di un *Ambito Produttivo*;
- ⇒ è individuato dall'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 come *centro storico di tipo C di "media rilevanza"*;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - il territorio comunale è interessato dalle seguenti viabilità: Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta, Strade Provinciali n. 53 di San Giorgio Canavese, n. 595 di Mazzè, n. 81 di Mazzè, n. 84 del Lago di Candia, n. 85 di Caluso e n. 86 di Vallo;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso - Ivrea - Aosta, in parte compresa nel tratto del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) Ivrea - Chivasso - Carmagnola - Bra;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 27/02/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per consentire, a seguito dell'alienazione del complesso industriale, il frazionamento dell'area contraddistinta dall'acronimo *I44.2 "zona produttiva industriale, esistente e confermata"*, favorendo il recupero e riqualificazione dell'ambito con l'insediamento di nuove attività in lotti parzializzati;

preso atto che l'area interessata dalla variante è in classe I di pericolosità geomorfologica ad eccezione della ristretta fascia in classe II, come si evince dall'auto certificazione del Geologo incaricato dal Comune ad adeguare il P.R.G.C. al P.A.I. allegato agli Atti della Variante, ai sensi della Nota Tecnica Esplicativa n. 1 approvata con DGP n. 285 - 9684 del 10 aprile 2012;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 5 del 27/01/2016 di adozione della Variante:
 - " ... **NON** contiene elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **NON** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non sono stati consultati i Soggetti con competenza Ambientale preventivamente all'adozione del progetto preliminare della Variante;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/04/2016;

visto il decreto n. 1-118/2015 del 9.1.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Caluso, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/01/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Caluso per i successivi provvedimenti di sua competenza;
3. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 14 marzo 2016

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città' Metropolitana
(Alberto Avetta)